



COMUNE DI
CAMPOLI DEL MONTE TABURNO
PROVINCIA DI BENEVENTO

Indirizzo: Piazza A. La Marmora, 14 - CAP 82030 - Campoli del Monte Taburno (BN) - Telefono/Fax: 0824.873039/0824.873079 - eMail: campolimt@pec.it

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria - Convocazione - Seduta Pubblica

N. 5 Del 29/04/2023	OGGETTO: Tari 2023 – Presa d’atto PEF e approvazione tariffe.
------------------------	--

L'anno **duemilaventitré** addì **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **21:12** nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e del vigente Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale composto da:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	GRASSO TOMMASO NICOLA	Si	
Consigliere	BORSELLECA PELLEGRINO	Si	
Consigliere	CAPORASO ANGELO	Si	
Vicesindaco	CAPORASO NICOLA	Si	
Consigliere	DE SIMONE NICOLA	Si	
Consigliere	GRASSO GIUSEPPE - ANTONIO		Si
Consigliere	GRASSO MARIO TOMMASO	Si	
Presidente del Consiglio	ORLACCHIO CARMINE	Si	
Consigliere	CAPORASO SALVATORE	Si	
Consigliere	CIOFFI LUCIO	Si	
Consigliere	PACILLO ARCANGELO	Si	

Totale Presenti: 10	Totale Assenti: 1
----------------------------	--------------------------

Presiede: **Carmine ORLACCHIO**

Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa Irma COVIELLO**



Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile interessato, per quanto concerne la Regolarità Tecnica ha espresso parere:

Favorevole

Data: **18/04/2023**

Responsabile Settore Amministrativo

f.to Nicola DE SIMONE



Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 183 del TUEL D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere:

Favorevole

Data: **18/04/2023**

Responsabile Settore Economico Finanziario

f.to Dott.ssa Fernanda IADANZA

OGGETTO: Tari 2023 – Presa d'atto PEF e approvazione tariffe.

Il **Presidente del Consiglio Orlacchio Carmine** introduce brevemente l'argomento in oggetto.

Terminato l'intervento, prende la parola il **Consigliere Caporaso Salvatore**, il quale chiede di sapere se nel PEF in questione sono stati considerati i costi del noleggio del mezzo con cui viene svolto il servizio rifiuti e se è vero che il mezzo noleggiato è riconducibile ad una società riferibile ad uno degli amministratori.

Replica il **Sindaco** il quale precisa che i costi del noleggio del mezzo non sono valutati nel presente PEF, ma potranno essere considerati nei successivi, in quanto, in base alle disposizioni vigenti, il Piano si basa sui costi del servizio riferiti al biennio precedente. Prosegue, poi, il Sindaco precisando che il mezzo noleggiato dal Comune appartiene alla ditta Eco Recupero Cioffi che ha acquistato il veicolo anni fa e che ne paga l'assicurazione. Detta società, conclude infine il Sindaco, come è noto a tutti, svolge il servizio di trasporto dei rifiuti per conto del Comune di Campoli sin dal 2010.

Nessuno più interviene per cui il **Presidente** invita alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione a firma del Responsabile del Settore Amministrativo, avente ad oggetto: *"Tari 2023 – Presa d'atto PEF e approvazione tariffe"*;

Acquisiti sulla stessa i preventivi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi rispettivamente dal Responsabile del Settore Amministrativo e dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 49, comma 1 e all'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 7, resi in forma palese e per alzata di mano, ed astenuti n. 3 (Caporaso Salvatore, Cioffi Lucio e Pacillo Arcangelo) su n. 10 Consiglieri comunali presenti;

DELIBERA

- **di recepire** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- **di approvare**, per le motivazioni in essa esplicitate, la proposta di deliberazione a firma del Responsabile del Settore Amministrativo, avente ad oggetto: *"Tari 2023 – Presa d'atto PEF e approvazione tariffe"*, allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

- **di trasmettere** il presente atto al Responsabile del Settore Amministrativo cui si demanda il compimento degli atti conseguenti;

- **di dichiarare**, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, con separata votazione, resa in forma palese e per alzata di mano, riportante voti favorevoli n. 7, ed astenuti n. 3 (Caporaso Salvatore, Cioffi Lucio e Pacillo Arcangelo) su n. 10 Consiglieri presenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del Decreto legislativo n. 267/2000.

Comune di Campoli del Monte Taburno



(Provincia di Benevento)

Tel. 0824-873039 - Fax 0824-873079 - Indirizzo Posta Elettronica:

finanziario@comune.campolidelmontetaburno.bn.it

Piazza La Marmora, 14 82030 - Campoli del Monte Taburno (BN)

Pec: campolimt@pec.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TARI 2023-PRESA D'ATTO PEF E APPROVAZIONE TARIFFE

Premesso che:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."

- **il comma 654** ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo

13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;

- **il comma 654 bis** ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...

- **il comma 655** ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;

- **il comma 658** ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;

- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

o “... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);

o “... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);

o “... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...” (lett. i);

Richiamate:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”,

- Deliberazione n. 57/2020/rif;

- Deliberazione n. 238/2020/R/rif;

- Deliberazione n. 493/2020/R/rif;

- Deliberazione n. 138/2021/R/rif;

Viste, altresì:

- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, “... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del

servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...”;

- la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021

Considerato che l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che “... *ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all’Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...”;*

Dato atto che all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Campoli Del Monte Taburno risulta definito e operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO), di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, denominato ATO RIFIUTI BENEVENTO;

Preso atto che, ai sensi dell’art. 7.4 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA, con determinazione del Direttore Generale n. 28 del 28/04/2022, l’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE di BENEVENTO, quale ente territorialmente competente a norma della sopra richiamata deliberazione, ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario 2022-2025 del Comune di Campoli del M.T., verificando la coerenza, la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore e altresì il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti, quantificando, per l’anno 2023, i costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti, nell’importo di €. 212.348,00 al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021, di cui € 101.443,00 pari alla componente variabile ed € 110.905,00 pari alla componente fissa;

Dato quindi atto che, per l’anno 2023, i costi da finanziare con le tariffe sono complessivamente pari ad € 212.348,00 così ripartiti:

COSTI FISSI € 110.905,00

COSTI VARIABILI € 101.443,00

Visto il Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle seguenti agevolazioni:

- 1) lavanderie a secco, tintorie non industriali: 30%;
- 2) laboratori fotografici, eliografie: 25%;
- 3) autoriparatori, elettrauto: 30%
- 4) tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie: 20%;
- 5) falegnamerie e fabbri: 30%.
- 6) Esposizioni, autosaloni: 20%

Dato atto, allora, che:

- a norma dell’art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l’ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "*Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)*" per l'anno 2023, di cui all' **ALLEGATO A**) relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche.

Dato altresì atto che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r "*...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...*";

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "*... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";
- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale "*...A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...*";

VISTO inoltre l'art. 43 del D.L. 50/2022, che ha modificato l'art. 3, c. 5-quinquies del D.L. 228/2021, convertito dalla L. 15/2022, il quale prevede che, nel caso in cui il termine per l'approvazione del Bilancio degli Enti locali sia prorogato ad una data posteriore al 30 aprile, a tale termine si allineano anche i termini per approvare i regolamenti e le delibere della TARI;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "*... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi della legge vigenti in materia ...*".

Ritenuto, di stabilire che, per l'anno 2023, il versamento della TARI, in base ai modelli F24 di pagamento inviati dal Comune, avvenga in n°3 rate, con scadenza rispettivamente al:

rata n. 1 scadenza 30.09.2023;

rata n. 2 scadenza 31.10.2023;

rata n. 3 scadenza 30.11.2023;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali e il vigente regolamento TARI;

PROPONE DI DELIBERARE

- di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di prendere atto del Piano Economico Finanziario 2022 – 2025, così come validato con determinazione n. 28 del 28/04/2022, da parte dell'ente di governo d'ambito (EGATO), denominato AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE BENEVENTO, quale ente territorialmente competente a norma della deliberazione n. 363/2021/RIF/r di ARERA, che quantifica, per l'anno 2023, i costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti del Comune di Campoli del Monte Taburno, nell'importo di €. 212.348,00 al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021, di cui € 101.443,00 pari alla componente variabile ed € 110.905,00 pari alla componente fissa;
- di quantificare in € 212.348,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2023, dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto precedente del presente deliberato;
- di approvare, per l'anno 2023, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche che si allegano al presente provvedimento, rispettivamente sotto le lettere A) quali parti integranti e sostanziali della presente, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati;
- di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5 %;
- di stabilire che, per l'anno 2023, il versamento della TARI, in base ai modelli F24 di pagamento inviati dal Comune, avvenga in n°3 rate, con scadenza rispettivamente al:
 - rata n. 1 scadenza 30.09.2023;
 - rata n. 2 scadenza 31.10.2023;
 - rata n. 3 scadenza 30.11.2023;
- di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "*Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane*" (GU Serie Generale n. 195 del 16- 08-2021);

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno **2023**

PROPONE

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Campoli Del Monte Taburno, li 18/04/2023

Il Responsabile del Servizio Amministrativo- Tributi

Nicola De Simone

Letto, approvato e sottoscritto:

**Il Presidente del Consiglio
f.to Carmine ORLACCHIO**

**Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Irma COVIELLO**

La presente deliberazione:

È pubblicata all'albo online il **12/05/2023** al n. **160/2023** per rimanerci
quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, D. Lgs n. 267/2000;

Dalla Residenza comunale, __/__/__

Il Messo Comunale

**Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Irma COVIELLO**

ATTESTA

È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000);

**Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Irma COVIELLO**

La presente copia è conforme all'originale agli atti, per usi amministrativi.

Dalla Residenza comunale, 12/05/2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Irma COVIELLO**
